

REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

*Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 3 – Gestione faunistica del territorio*

Il Dirigente

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 5/12/2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 22 ottobre 2014 n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della LR 16 dicembre 2008, n. 19 " rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9";
- VISTO** il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 697 del 16/02/2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 168 del 28 febbraio 2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha conferito, al Dott. Salvatore Gufo, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10/2000 articolo 7 comma 1 lettere e) e f);
- VISTA** la L. R. 01/09/1997 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
- VISTO** in particolare l'art. 25 della predetta Legge regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D. A. n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della L. R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.R.S. n. 1793/2016 con il quale sono state apportate delle modifiche al D.A n. 571/1998;
- VISTO** il D.A. n. 327 del 19 marzo 1998 con il quale è stata istituita l'A.F.V. "Casale" in agro di Buscemi, località Casale, Cuffari, Caravelli e Mogli, prorogata con D.A. n. 391 del 11 marzo 1999 e rinnovata per 10 anni con D.D.G. n. 1326 del 28 luglio 2008;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio;

VISTA la richiesta di rinnovo e riduzione della superficie della predetta azienda faunistico venatoria, presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa dal sig. Cappello Antonino, nato ad Avola il xxxxxxxx, nella qualità di titolare concessionario responsabile della stessa azienda faunistico-venatoria, assunta al protocollo n. 3399 del 07/05/2018;

VISTA la nota prot. 4129 del 5 giugno 2018 con la quale il Servizio per il Territorio di Siracusa - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria, nell'esprimere parere favorevole al rinnovo e ripermetrazione della AFV "Casale" fa presente, tra l'altro, che:

1. La superficie da destinare ad A.F.V. è estesa Ha 202.54.09, ricade nel territorio del Comune di Buscemi ed è identificata in catasto come segue: foglio di mappa 35 part. 1/p – 2-3-6-20-21-22-25-27/p-35-50-51-52-53-54-55-56-59-87/p-88/p-89/p-90/p-91/p-92/p-93/p; foglio di mappa 13 part. 67-68/69/p;
2. La superficie ricadente nel territorio del Comune di Buscemi, identificata con le particelle 1/p-8-47-27/p-37-44-5- del foglio di mappa 35 e particella 69/p del foglio di mappa 13, per una superficie complessiva di Ha 60.53.55, poichè ricade entro il perimetro della Z.S.C. cod. ITA 090023 "Monte Lauro" è stata estrapolata dall'originaria superficie dell'A.F.V.;
3. Che il concessionario intende assolvere all'obbligo di prevedere la zona "riservino", di cui all'allegato A del DRS n. 1793 del 28/12/2016, destinando a tale scopo tutta la superficie ricadente nella fascia di rispetto di ml. 150 dal confine della Z.S.C. cod. ITA 090023 "Monte Lauro";

PRESO atto, come risulta dalla citata nota prot. 4129 del 5 giugno 2018, che la superficie dell'AFV "Casale", considerata la ripermetrazione, è pari ad Ha 202.54.09;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal sig. Cappello Antonino come sopra generalizzato, dalla quale si rileva che nei confronti dello stesso non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 e succ. mod. ed int.;

RITENUTO di dovere accogliere la proposta del Servizio per il Territorio di Siracusa - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria di rinnovo e ripermetrazione dell'AFV "Casale" sita in agro del comune di Buscemi;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART. 1) In conformità alle premesse, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è rinnovata, con modifiche riguardanti la superficie, la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Casale" sita in agro del Comune di Buscemi, località Casale, Cuffari, Caravelli e Mogli estesa complessivamente Ha 202.54.09 ed identificata in catasto come segue.:

Comune di Buscemi:

Foglio di mappa n. 35 part. 1/p – 2-3-6-20-21-22-25-27/p-35-50-51-52-53-54-55-56-59-87/p-88/p-89/p-90/p-91/p-92/p-93/p;

Foglio di mappa n. 13 part. 67-68/69/p.

ART. 2) E' fatto obbligo al concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Casale" di:

- a) recintare con rete a maglie larghe, tale da consentire il passaggio della fauna, tutta la superficie destinata a "riservino"
- b) destinare il "riservino" esclusivamente alla riproduzione naturale della fauna;
- c) rispettare il divieto di esercizio dell'attività venatoria all'interno del "riservino";
- d) non effettuare catture all'interno del "riservino" di fauna selvatica;

ART. 3) Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico venatoria "Casale", per il quinquennio 2018/2022 fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del calendario venatorio annualmente emanato.

ART. 4) Nell'azienda faunistico venatoria "Casale" non è consentita l'immissione di fauna selvatica

alloctona per la Sicilia e non è consentito il ripopolamento di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) nonché di Coturnice siciliana (*Alectoris graeca whittakeri*).

- ART. 5)** L'eventuale immissione di conigli selvatici, può essere effettuata esclusivamente a seguito di eccessivo depauperamento causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.
- ART. 6)** Gli eventuali ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effettuati previa autorizzazione della U.O. 3 – Gestione Risorse Naturalistiche Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa ed esclusivamente con individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti e/o con individui provenienti da zone di cattura del territorio siciliano.
- ART. 7)** Per la durata del presente decreto, che ha validità decennale, a far data dalla notifica, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione: del D. A. n. 571 del 17/03/1998, come modificato dal D.R.S. n. 1793/2016, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico venatorie di cui all'art. 25 della L. R. 33/97 e ss.mm.ii.; del D. A. n. 327 del 19/03/1998 di costituzione e del D. A. n. 391 del 11/03/1999 di proroga, che si richiamano e si confermano in ogni loro parte non in contrasto con il presente decreto.
- ART. 8)** L'inadempimento agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al D. A. n. 571 del 17/03/1998, agli obblighi assunti, nonché l'inadempimento alle eventuali norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.
- ART. 9)** La Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa, in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Finanze e Credito, con Circolari prot. n. 9846 e 9847 del 02/07/2010, è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo, (art. 2 D.P.R. 641/72), ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione Siciliana, quale Ente impositore destinatario del gettito.
- ART. 10)** La Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa è incaricata altresì dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio, a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 27 sett 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Salvatore Gufo
firmato

IL DIRIGENTE DELL'U.O. 2
Salvatore Guzzo
firmato